
ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO DA PARTE DEI FAMILIARI A CARICO

REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2022

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1.1 – Il presente regolamento disciplina l’adesione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico (“iscrizione”) e le modalità della relativa contribuzione, dando attuazione alla disposizione statutaria di cui all’**Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione.**

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONE DI FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO

2.1 – Si fa riferimento alla normativa fiscale in vigore, per definire fiscalmente a carico del lavoratore di cui sono a carico (“iscritto principale”), anche se non conviventi e residenti all'estero:

- i figli (compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affilati),
- i coniugi non legalmente ed effettivamente separati,
- nonché (solo se conviventi con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria)
- i genitori (anche adottivi),
- gli ascendenti prossimi,
- i discendenti dei figli,
- i generi e le nuore,
- il coniuge separato,
- i suoceri, gli adottanti,
- i fratelli e le sorelle,
- i nonni e le nonne

che abbiano un reddito non superiore alla misura indicata dalla Agenzia delle Entrate sulla base dell’art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive modificazioni ed integrazioni (verificare presso il proprio commercialista o sul Sito dell’Agenzia delle Entrate: <http://www.agenziaentrate.gov.it/>

La legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, commi 252 e 253) ha elevato da 2.840,51 a 4.000 euro la soglia di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico per i figli di età non superiore a 24 anni, a partire dal 1° gennaio 2019.

ARTICOLO 3 – ADESIONE DEL FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO

3.1 – L’adesione al Fondo può avvenire contestualmente all’adesione dell’iscritto principale ovvero in un momento successivo.

3.2. – L’iscrizione al Fondo avviene compilando l’apposita modulistica “Adesione dei familiari fiscalmente a carico”, come specificato all’art. 5.2, reperibile sul sito del Fondo www.fondopensionemedici.it,

Tale modulistica può essere anche richiesta in copia al seguente indirizzo di posta elettronica: info@fondopensionemedici.it

La modulistica prevede una dichiarazione sostitutiva dell’iscritto principale relativamente alla condizione “fiscalmente a carico” del familiare.

3.3 – Nel caso in cui l’adesione del familiare fiscalmente a carico avvenga contestualmente all’adesione al Fondo dell’iscritto principale, il modulo di cui al comma precedente dovrà essere allegato alla domanda di adesione di quest’ultimo.

3.4 – Nel caso di adesione di soggetto minorenne o di soggetto sottoposto a tutela, il modulo dovrà essere sottoscritto solo dall’iscritto principale o dalla persona munita dei necessari poteri; qualora si tratti di persona maggiorenne e capace, il modulo dovrà essere sottoscritto dal familiare fiscalmente a carico.

3.5 - Ai familiari fiscalmente a carico, nella loro qualità di aderenti al Fondo, si applicano le previsioni statutarie, nonché le disposizioni in materia di esercizio delle prerogative individuali (anticipazioni per loro esigenze, cambio comparto, trasferimento e riscatto) in quanto compatibili con le peculiarità della loro iscrizione.

3.6 L’iscrizione del familiare fiscalmente a carico, una volta attivata, assume una propria e distinta autonomia.

ARTICOLO 4 – CONTRIBUZIONE

4.1 – La contribuzione al Fondo in favore del familiare fiscalmente a carico è versata dall’iscritto principale o dal familiare a carico maggiorenne e capace.

4.2 – Non è previsto un limite di contribuzione minima annua.

ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI VERSAMENTO

5.1 – L’iscritto principale che intenda effettuare i versamenti contributivi di cui all’art. 4.1 dovrà far pervenire al Fondo apposita comunicazione in tal senso.

5.2 - Per adempiere alla formalità di cui al comma che precede, sarà necessario compilare:

a) *Scheda di adesione per i familiari a carico* (solo in occasione dell’iscrizione);

b) *Modello per la contribuzione volontaria per i familiari a carico* (ogni volta che si versano contributi a favore del familiare a carico).

5.3 – Nel caso in cui venga versata al Fondo una contribuzione complessiva annua, tra iscritto principale e familiare a carico, superiore al totale di 5.164,57 €, va compilata e inviata al Fondo la

c) *Comunicazione contributi versati al fondo non fiscalmente dedotti.*

Tutta la modulistica è reperibile sul sito del Fondo www.fondopensionemedici.it

ARTICOLO 6 – FINESTRE DI CONTRIBUZIONE

6.1 – Il Fondo accetta versamenti contributivi nel corso dei mesi di aprile e ottobre e procederà all’investimento degli stessi solo ad avvenuta ricezione dei documenti previsti al precedente articolo 5. e di copia dell’ordine del bonifico effettuato.

Il mancato invio della documentazione necessaria e/o la sua inesatta compilazione e/o la mancata ricezione della copia del bonifico non consentiranno al Fondo la valorizzazione dei versamenti ricevuti.

In tale ipotesi, i versamenti potranno esser investiti solo alla risoluzione delle predette anomalie contributive e il Fondo non potrà essere ritenuto responsabile del mancato investimento.

ARTICOLO 7 – CONTRIBUZIONE VOLONTARIA DEL FISCALMENTE A CARICO MAGGIORENNE E CAPACE

7.1 Il familiare fiscalmente a carico maggiorenne e capace che intendesse alimentare la propria posizione individuale versando contributi volontari, dovrà compilare la modulistica scaricabile dal sito www.fondopensionemedici.it

ARTICOLO 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO

8.1 – Nel caso in cui il familiare perda la qualifica di ‘familiare fiscalmente a carico dell’iscritto principale’, l’iscritto principale non potrà più effettuare versamenti contributivi in favore dell’interessato.

8.2 – Al ricorrere dell’ipotesi di cui al comma che precede, è data facoltà al soggetto che era iscritto come ‘familiare fiscalmente a carico’ di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari – secondo le modalità previste dal precedente articolo 5, dall’articolo 6 e dall’articolo 7, ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione. In questo ultimo caso la quota di adesione annua verrà trattenuta anno per anno dal montante accumulato.

ARTICOLO 9 – PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO DA PARTE DELL’ISCRTTO PRINCIPALE

9.1 – Nel caso in cui l’iscritto principale non abbia più in essere un rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL per il personale Dirigente Medico dipendente dagli Ospedali Classificati ancorché riconosciuti IRCSS sottoscritto da ARIS e ANMIRS, ma conservi la propria posizione individuale, il medesimo può continuare a versare in favore del familiare fiscalmente a carico i contributi di cui all’articolo 4.

9.2 – L’iscritto principale che ha perso i requisiti di partecipazione al Fondo e decida di mantenere o meno la propria posizione individuale presso il Fondo può continuare a versare i contributi di cui all’Art. 4 in favore del familiare fiscalmente a carico . 7.1 – Il familiare fiscalmente a carico maggiorenne e capace che intendesse alimentare la propria posizione individuale versando contributi volontari, dovrà compilare la modulistica scaricabile dal sito www.fondopensionemedici.it

ARTICOLO 10 – SPESE GRAVANTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE SUL FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO

10.1 – Le spese annue dovute per l’adesione sono riportate nella Nota informativa, anno per anno aggiornata.
